



---

## Lavoro a chiamata – riepilogo

A seguito delle continue novità introdotte dal Ministero del Lavoro si ritiene opportuno fornire un riepilogo delle modalità di utilizzo per la comunicazione obbligatoria preventiva dei lavoratori a chiamata.

Resta invariato l'obbligo di invio della comunicazione prima dell'inizio dell'attività lavorativa.

Esistono quindi 3 modalità di comunicazione, ivi riportate:

### 1. Inviando un sms al numero 339-9942256

Al contrario di quanto enunciato precedentemente, tale canale potrà essere utilizzato ora soltanto dalle aziende registrate al portale clic lavoro ([www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it), sezione “area riservata”). Le aziende registrate, infatti, devono indicare in fase di registrazione il numero di telefono cellulare che sarà utilizzato per l'invio della comunicazione. Non saranno, quindi, ritenute valide le comunicazioni inviate da un numero di cellulare diverso da quello registrato.

L'sms dovrà contenere i seguenti dati, i quali saranno separati da uno spazio:

- tipo di comunicazione (I per l'inizio della chiamata; A per l'annullamento di una chiamata precedentemente comunicata);
- il codice fiscale del lavoratore che effettuerà la prestazione;

Questo canale potrà essere utilizzato esclusivamente per la comunicazione della chiamata di un singolo giorno per un solo lavoratore. Pertanto, la data della chiamata coinciderà con la data di invio del messaggio e, conseguentemente, l'eventuale annullamento dovrà essere comunicato nel medesimo giorno in cui si effettua la comunicazione.

### 2. Inviando una mail/PEC all'indirizzo [intermittenti@lavoro.gov.it](mailto:intermittenti@lavoro.gov.it)

Per utilizzare questa modalità, il datore di lavoro dovrà compilare il modello “UNI\_Intermittente”, il quale permette di comunicare fino ad un massimo di dieci lavoratori anche in periodi di chiamata diversi.

Una volta compilato, tale modello dovrà essere:

- allegato ad una mail/PEC che avrà come oggetto *Comunicazione chiamata lavoro intermittente*;
- inviato all'indirizzo [intermittenti@lavoro.gov.it](mailto:intermittenti@lavoro.gov.it).



---

Contrariamente a quanto affermato con le note ministeriali precedenti, il sistema non genererà una mail di conferma di ricezione. Pertanto, per provare l'effettivo invio della comunicazione, il datore di lavoro dovrà conservare copia del modello compilato ed allegato alla mail inviata.

Tramite questo canale è, inoltre, possibile inviare una comunicazione di annullamento riferita a singole chiamate comunicate precedentemente.

### **3. Inviando il modulo online**

L'azienda potrà comunicare le chiamate del lavoro intermittente attraverso la compilazione di un apposito modulo, accessibile dall'area riservata degli utenti registrati sul sito [www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it).

Pertanto, il servizio di invio online sarà accessibile soltanto previa registrazione al portale.

Il modulo online prevede altresì l'invio dell'annullamento di singole chiamate comunicate precedentemente.

Per ulteriori chiarimenti restiamo a disposizione.

Bolzano, Brunico gennaio 2013

Cordiali saluti  
dott. Günther Sachsalber / dott. Philip Girardi / dott.ssa Judith Huber